

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 21 Giugno 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Attolico Avv. Lorenzo, Leoni Dr. Roberto, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE FLACHI FRANCESCO DELLA SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ SPORTIVA PER MESI 16 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 374 del 31.5.2007)
- 2. RICORSO DEL CALCIATORE FLACHI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ SPORTIVA PER MESI 16 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 374 del 31.5.2007)

A seguito del controllo antidoping eseguito il giorno 28.1.2007 al termine dell'incontro del Campionato di Calcio di Serie "A" Sampdoria – Inter, veniva riscontrata la positività del signor Francesco Flachi, calciatore tesserato per la U.C. Sampdoria S.p.A. In particolare, le analisi evidenziavano la presenza nelle urine dell'atleta di benzoilecgonina, metabolita della cocaina.

All'esito delle citate analisi, con provvedimento in data 22.2.2007, pubblicato nel Com. Uff. n. 237, la Commissione disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione cautelare del signor Flachi da ogni attività sportiva con decorrenza immediata. In

seguito, il ricorrente richiedeva l'esecuzione delle controanalisi, che confermavano la positività dell'atleta.

Sulla base dei risultati delle controanalisi, in data 10.4.2007, il signor Flachi, accompagnato dai propri legali, veniva ascoltato dall'Ufficio della Procura Antidoping sui fatti in questione. In tale occasione, l'atleta dichiarava che, successivamente all'incontro di Coppa Italia Sampdoria - Inter del 24.1.2007, accusava un risentimento muscolare alla gamba destra e, dopo un primo controllo effettuato dal medico sociale il giorno seguente, quest'ultimo gli prescriveva tre giorni di assoluto riposo. In quei giorni, peraltro, era prossima la nascita del secondogenito del Flachi. Nascita che, infatti, avveniva in data il 26 gennaio 2007. La sera dello stesso giorno, l'atleta riceveva una telefonata da parte di due suoi compagni di squadra, i signori Gianluca Berti e Pietro Accardi, i quali lo invitavano a raggiungerli presso il ristorante nel quale si trovavano, per festeggiare il lieto evento. Una volta raggiunti i compagni di squadra, il Flachi e gli altri due giocatori venivano riconosciuti da alcuni tifosi presenti nel ristorante, che, invitati dagli atleti, si univano ai numerosi brindisi dedicati alla nascita del figlio del ricorrente. Nel corso dei festeggiamenti, il Flachi notava che due tifosi si erano appartati nella stessa saletta del ristorante e che gli stessi "maneggiavano" una sigaretta. Poco dopo gli stessi tifosi si avvicinavano ai tre atleti offrendo agli stessi di fumare una sigaretta accesa. Mentre i signori Berti ed Accardi rifiutavano di fumare la citata sigaretta, il ricorrente, invece, incalzato dalle insistenze di uno dei due tifosi accettava la sigaretta e la fumava.

Nel corso dell'audizione, il Flachi dichiarava, altresì, di non aver mai fatto uso di droghe, di fumare in media 4-5 sigarette al giorno e che, al momento in cui aveva accettato di fumare la sigaretta offerta dai citati sconosciuti, non era lucido, a causa dell'alcol assunto durante i festeggiamenti. In conclusione, l'atleta affermava di ricondurre la positività riscontrata alla descritta circostanza, "*perché negli altri giorni non era successo alcun episodio particolare*".

Nella medesima sede, veniva ascoltato, su richiesta dei legali del ricorrente, il consulente di parte dott. Silvano Zancaner, il quale depositava in atti una propria relazione tecnico-scientifica.

In data 16.4.2007, venivano ascoltati dall'Ufficio della Procura Antidoping sui fatti in questione i calciatori Gianluca Berti e Pietro Accardi. Gli atleti confermavano le circostanze riferite dal Flachi, ma non avevano certezza né che la citata sigaretta alterata fosse stata offerta al ricorrente né che lo stesso l'avesse fumata.

Nel frattempo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 321 del 20.4.2007, la Commissione disciplinare rinnovava la misura cautelare della sospensione del Falchi da ogni attività sportiva.

Sulla base dell'esito delle analisi e delle controanalisi, nonché delle audizioni effettuate, l'Ufficio della Procura Antidoping, con provvedimento in data 3 maggio 2007, deferiva il signor Francesco Flachi dinanzi alla Commissione disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per rispondere della violazione dell'art. 2, comma 1, del vigente Regolamento antidoping, chiedendo l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 10.2. del medesimo Regolamento.

All'udienza del 24.5.2007, la Commissione disciplinare, ascoltati il deferito ed il proprio difensore, nonché il rappresentate dell'Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I., letta la memoria depositata dal Flachi - nella quale confermava le dichiarazioni rese di fronte alla Procura Antidoping - con la decisione indicata in epigrafe, *(i)* ritenuto che il risultato delle analisi, presenza di metaboliti della cocaina, era pacifico e che le circostanze indicate dal deferito non consentivano l'applicazione delle esimenti e delle attenuanti descritte, rispettivamente, dagli artt. 10.5.1. e 10.5.2 del Regolamento Antidoping, e *(ii)* considerato che la condotta del deferito nel corso del procedimento, nonché la occasionalità del fatto, compiuto, peraltro, in una particolare situazione personale e familiare, giustificavano una riduzione della sanzione richiesta dalla Procura Antidoping, dichiarava la responsabilità del signor Francesco Flachi e infliggeva allo stesso la sanzione della squalifica per mesi 16.

Avverso tale decisione hanno proposto rituale e tempestiva impugnazione sia la Procura Antidoping che il signor Francesco Flachi.

In particolare, l'atleta lamenta: *(i)* l'errata o falsa interpretazione della distinzione tra le sostanze vietate "in and out competition" e quelle vietate "in competition"; *(ii)* l'errata o falsa

applicazione dell'art. 2.1. del Regolamento antidoping; (iii) l'errata o falsa applicazione dell'art. 10.5.1. del medesimo Regolamento; (iv) la contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della questione; (v) l'errata o falsa applicazione dell'art. 10.5.2. del Regolamento antidoping. Per quanto esposto, il signor Flachi ha chiesto di respingere la richiesta avanzata dalla Procura Antidoping e riformare la decisione descritta in epigrafe con l'annullamento della sanzione comminata ovvero, in via subordinata, determinare l'eventuale sanzione nella misura minima.

La Procura Antidoping, invece, ritiene che la decisione della Commissione disciplinare sia contraddittoria e non conforme alle disposizioni regolamentari, stabilendo una riduzione della sanzione applicata, malgrado la dichiarata e motivata non sussistenza delle esimenti e delle attenuanti previste dagli artt. 10.5.1, 10.5.2. e 10.5.3. Per tali motivi ha chiesto, in riforma dell'impugnata decisione, l'applicazione di una sanzione non inferiore ai due anni di sospensione.

Alla riunione odierna di questa C.A.F., è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, il quale, richiamando le conclusioni dell'atto di impugnazione, chiede l'applicazione della sanzione della squalifica di anni due. E' comparso, altresì, il signor Francesco Flachi, assistito dal proprio difensore, avvocato Paolo Rodella, che ribadisce ed espone quanto già osservato ed eccepito in sede di ricorso, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Preliminarmente, la Commissione, rileva che deve essere disposta la riunione dei procedimenti distinti dai numeri 394 e 400 per evidenti motivi di connessione tra gli stessi.

La Commissione, inoltre, riesaminati e considerati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle difese del ricorrente e della Procura Antidoping, rilevato che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza di metabolici della cocaina, osserva che il comportamento del signor Flachi integra, senza alcun dubbio, violazione dell'art. 2.1. delle Norme Sportive Antidoping del Regolamento Antidoping del C.O.N.I.

Il Flachi contesta tale inconfutabile assunto, sostenendo che la Commissione disciplinare ha errato nel ritenere che la distinzione tra sostanze vietate "in competizione e fuori competizione" e sostanze vietate solo "in competizione" attenga al momento in cui le stesse vengono rinvenute nell'organismo dell'atleta a seguito dei controlli, in quanto, secondo il ricorrente, tale distinzione, invece, deve essere rinvenuta nel momento in cui la sostanza viene assunta dall'atleta.

Sulla base di tale interpretazione, la difesa del signor Flachi richiama l'art. 2.2.1., ed in particolare la nota posta in calce a detta disposizione, ed asserisce che, nel caso di specie, non sussista alcuna violazione del Regolamento antidoping, in quanto il ricorrente ha assunto una sostanza vietata che non è espressamente proibita fuori dalle competizioni. Circostanza, questa, secondo il citato art. 2.2.1., che non viola il Regolamento e, di conseguenza, non può determinare l'applicazione di una sanzione nei confronti dell'atleta.

La tesi rappresentata dal signor Flachi è palesemente erronea e non può essere accolta.

Come correttamente rilevato dalla Commissione disciplinare, la diversa catalogazione tra sostanze vietate "in and out competition" e quelle vietate solo "in competition", *"mira a distinguere le sostanze che sono da considerarsi proibite indipendentemente dal momento in cui vengono rinvenute nell'organismo dell'atleta (e quindi anche "lontano" da una competizione ed in nessun modo ad essa collegate), da quelle sostanze, come appunto la cocaina, che sono invece vietate laddove riscontrate in occasione della gara..."*.

Sul punto, risulta solare e decisiva la definizione dell'espressione *"durante le competizioni"* contenuta nell'appendice al Regolamento antidoping e, ancor di più, la nota posta in calce alla stessa.

Secondo il Regolamento, infatti, *"al fine di differenziare i test condotti durante le competizioni da quelli condotti fuori delle competizioni...i test durante le competizioni sono costituiti da test eseguiti sugli atleti in relazione a una determinata competizione..."*. La distinzione, quindi, si basa sul diverso momento in cui vengono effettuati i controlli e, qualora positivi, sul momento in cui viene rinvenuta la sostanza vietata nell'organismo dell'atleta. Ciò in totale coerenza con la previsione dei controlli fuori dalle competizioni stabiliti dall'art. 5.11. del Regolamento e disciplinati, come è noto, dallo Standard Internazionale per i controlli.

La richiamata nota esplicativa della definizione di interesse esclude, poi, qualsivoglia diversa interpretazione della questione: *“la distinzione tra “durante le competizioni” e “fuori delle competizioni” è importante perché soltanto i test “durante le competizioni” sono basati sulla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate completa. Gli stimolanti vietati, ad esempio, non sono testati fuori dalle competizioni, perché non incrementano le prestazioni, salvo quando sono presenti nell’organismo dell’Atleta durante la competizione. Purchè lo stimolante vietato non sia presente nell’organismo dell’Atleta al momento della competizione, non fa alcuna differenza se detto stimolante sia stato rinvenuto nell’urina dell’Atleta il giorno prima o dopo della competizione”*

Si è voluto riprodurre l’intero testo, in quanto la nota contiene un esempio basato sulla presenza di stimolanti nell’organismo dell’atleta, che risulta assolutamente pertinente al caso in esame. Nell’organismo del signor Flachi è stata rinvenuta una sostanza presente nella lista delle sostanze vietate “in competition”, in seguito ad un controllo effettuato subito dopo l’incontro Sampdoria – Inter del 27.1.2007.

La circostanza costituisce la violazione indicata dall’art. 2.1. del Regolamento.

Accertata la correttezza della motivazione fornita dalla Commissione disciplinare, questa C.A.F. è chiamata ora a valutare quanto espresso dalla stessa Commissione disciplinare in ordine alla condotta tenuta dal Flachi, alla sussistenza o meno delle circostanze esimenti ed attenuanti previste dagli artt. 10.5.1. e 10.5.2. ed alla fondatezza dei motivi di impugnazione presentati dalla Procura Antidoping in ordine alla insussistenza di elementi tali da consentire la riduzione della sanzione indicata, a termini di Regolamento, dalla medesima Procura in anni due.

Il signor Flachi afferma che i fatti accaduti sono tali da costituire quelle circostanze eccezionali previste dal Regolamento come esimenti o attenuanti e che, pertanto, la decisione della Commissione disciplinare – secondo il Flachi, peraltro, scarsamente motivata sul punto – debba essere riformata mediante una riduzione della sanzione comminata.

Di diverso avviso è la Procura Antidoping che lamenta, come detto, l’avvenuta riduzione della sanzione indicata dall’art. 10.2. senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti stabilite dall’art. 10.5.2., contestando, in particolare, che, essendo tale norma di carattere eccezionale, la sua interpretazione deve essere rigorosa e che *“diversamente operando si finisce con l’applicare riduzioni che non hanno base giuridica e che rappresentano un beneficio premiale non consentito...”*.

Questa Commissione ritiene corretti i motivi sollevati dalla Procura Antidoping, che, pertanto, devono essere accolti.

La ricostruzione dei fatti prospettata dal Flachi permette di condividere sia la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui rileva l’insussistenza di quelle circostanze idonee ad escludere la responsabilità del Flachi nell’assunzione della sostanza vietata che la relativa motivazione.

Sotto quest’ultimo profilo, però, attese le numerose contestazioni sollevate dal Flachi, la C.A.F. rileva la necessità di evidenziare ulteriori riflessioni sul punto.

Come correttamente rappresentato dal Flachi, secondo l’art. 3.1. del vigente Regolamento, qualora l’onere della prova sia posto in capo all’atleta, la prova *“è basata sulla valutazione della probabilità nel senso cioè che il Flachi, a sua discolpa, non era tenuto a fornire una prova “piena”, un prova certa...essendogli invece sufficiente dimostrare un rilevante grado di probabilità che l’assunzione della sostanza vietata da parte sua non poteva essere da lui né prevista né ragionevolmente sospettata”*.

Orbene, fermo restando per l’atleta il generale obbligo di tenere un grado di diligenza e responsabilità delle proprie azioni superiore rispetto al soggetto comune, nel caso di specie, in particolare, il rispetto del dettato dell’art. 2.1. del Regolamento, risulta di particolare rilevanza quanto affermato dal Flachi nel corso della propria audizione dinanzi alla Procura Antidoping.

In tale contesto il Flachi ha dichiarato di aver accettato, e poi fumato, la sigaretta già accesa offerta da uno sconosciuto, *“un po’ perché ero ubriaco, un po’ perché non dovevo giocare la domenica, un po’ perché ero euforico per la nascita di mio figlio”*. Tale motivazione non permetterebbe alcuna riflessione se il Flachi fosse un ‘non fumatore’. In questo caso, infatti, si

comprenderebbe che il fumare una normale sigaretta per il Flachi sarebbe stato un evento eccezionale, una novità rispetto alle sue abitudini di vita, un modo per festeggiare. Invece, il Flachi ha rivelato, in seguito, di essere un fumatore abituale e di fumare “*in media 4/5 sigarette al giorno*”. Ora, non è ammissibile concepire come eccezionale, per un fumatore abituale, fumare una sigaretta.

Le motivazioni sopra riportate, unite all’aver visto precedentemente tali sconosciuti maneggiare una sigaretta, fanno comprendere come il Flachi fosse perfettamente consapevole che la sigaretta offerta fosse alterata e, altrettanto consapevolmente, ha deciso di fumarla.

La descrizione dei fatti compiuta dal Flachi rivela una condotta palesemente negligente dello stesso.

Tale comportamento non può, davvero, permettere di configurare i fatti descritti come circostanze esimenti ed attenuanti ai sensi degli artt.10.5.1 e 10.5.2.

Per tali motivi, non risulta corretta la decisione della Commissione disciplinare nella parte in cui prevede un riduzione della sanzione in difetto della sussistenza degli elementi indicati dagli artt. 10.5.1. e 10.5.2. e quindi è fondata ed ammissibile l’impugnazione della Procura Antidoping.

Qualsiasi altra considerazione, diversa da quelle previste nelle anzidette disposizioni, non essendo contemplata dall’ordinamento sportivo vigente, non ha, infatti, alcuna rilevanza nelle fattispecie come quella in esame e non può, pertanto, essere posta a fondamento di qualsivoglia riduzione delle sanzioni previste.

Conseguentemente la decisione del giudice di prime cure dovrà essere riformata nella parte in cui prevede la riduzione della squalifica di mesi 16, mediante l’applicazione della sanzione della squalifica nella misura indicata dall’art. 10.2. del Regolamento.

Per questi motivi, la C.A.F. esaminati gli appelli della Procura Antidoping del C.O.N.I e del calciatore Flachi Francesco riunisce gli appelli nn. 1) e 2) e:

- accoglie l’appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. e per l’effetto infligge al calciatore Flachi Francesco la sanzione della squalifica per anni 2 a decorrere dalla data di sospensione cautelare
- respinge l’appello del calciatore Flachi Francesco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Delfini Prof. Francesco, Leoni Dr. Roberto, Barenghi Prof. Andrea – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

3. **RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’A.S.D. PISONIANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E 94 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007)

La C.A.F in accoglimento della richiesta preliminarmente formulata dalla Società A.S.D. Pisoniano Pisoniano (Roma) in ordine alla concessione dei termini di cui all’art. 38 C.G.S. dispone il rinvio della causa al giorno 26.6.2007 ore 17:00.

4. **RICORSO CALCIATORE POLIZZANO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI 8, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1**

C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007)

La C.A.F. vista la potenziale connessione con il ricorso n. 3) dispone il rinvio della causa proposta dal calciatore Polizzano Andrea al giorno 26.6.2007 ore 17:00.

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO PROSCIoglIMENTO DEL SIG. CATALDO DOMENICO EX DIRIGENTE DELLA FALLITA TARANTO CALCIO S.R.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 16 E 21 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 264/C dell'11.5.2007)

Con provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 264/C dell'11.5.2007 (carte 162 ss.) oggetto di reclamo del Procuratore Federale in data 17.5.2007 (carte 1 ss.), è stato deciso il proscioglimento del signor Domenico Cataldo (Consigliere di amministrazione del Taranto Calcio S.r.l. nominato in data 14.1.2003) dalla richiesta di applicazione della sanzione di cui all'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. avendo egli ricoperto, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento della predetta società Taranto Calcio S.r.l. la carica sociale di consigliere di amministrazione.

Sostiene il Procuratore Federale nel proprio atto di appello che la decisione impugnata sarebbe censurabile perché i primi giudici avrebbero erroneamente ritenuto che la preclusione prevista dalla nuova formulazione del cit. art. 21 N.O.I.F. presupponga una specifica imputazione a ciascuno dei deferiti di atti di gestione eziologicamente connessi con il dissesto societario, mentre anche l'attuale formulazione della norma importerebbe un automatismo della sanzione in conseguenza del semplice *status* di amministratore nel biennio precedente al fallimento; in subordine, il Procuratore chiede, qualora sia ritenuto che l'onere della prova del compimento di atti di *mala gestio* da parte dei deferiti faccia carico alla Procura, che siano acquisiti dalla Curatela fallimentare, attraverso l'Ufficio Indagini, i documenti rilevanti ai fini della valutazione della condotta e delle singole individuali responsabilità gestorie in capo al deferito.

Il Procuratore Federale conclude dunque chiedendo in via principale, in integrale riforma della decisione appellata, che il deferito sia dichiarato passibile della sanzione di cui all'art. 21 N.O.I.F. e, per l'effetto, sia lui comminata la inibizione della durata di anni cinque, con proposta di preclusione al Presidente Federale, ovvero la sanzione ritenuta di giustizia dalla Commissione; in via subordinata, che sia disposta l'acquisizione dalla Curatela fallimentare, attraverso l'Ufficio Indagini, della documentazione rilevante ai fini della valutazione della condotta e delle responsabilità gestorie in capo ai deferiti.

Preliminarmente va chiarito che, malgrado le difformi ed imprecise locuzioni utilizzate, la sanzione in questione deve qualificarsi, per l'ipotesi, qui in discussione, di soggetti che siano stati amministratori di società cui sia stata revocata l'affiliazione per intervenuto fallimento, come inibizione, quantomeno per il regime di tipicità delle sanzioni emergente, per le persone fisiche, dall'art. 14 C.G.S., che fissa altresì la durata massima della inibizione in anni cinque (comma 2).

Quanto alla ricostruzione del precetto recato dalla norma invocata (art. 21 N.O.I.F.), ritiene questa Commissione – come già affermato nelle decisioni in pari data 4.5.2007 relative rispettivamente alla medesima società Taranto calcio S.r.l. ed alla società Como Calcio S.p.A. - che sia errata la tesi, accolta dalla Commissione Disciplinare, circa la natura innovativa della nuova formulazione dell'art. 21, che richiederebbe, a differenza che nella sua originaria formulazione, la prova, a carico dell'accusa, di specifici comportamenti di *mala gestio* commessi dagli incolpati e causalmente efficienti o concorrenti nella produzione del dissesto societario.

Le modifiche regolamentari che hanno inciso sull'art. 21 N.O.I.F., come documentate in atti, non consentono infatti di apprezzare significative innovazioni nel senso del passaggio da un regime di automatismo di applicazione della sanzione ad un regime di necessaria cognizione piena

dell'efficienza causale di condotte attribuibili agli ex amministratori di società fallite, con onere della prova a carico della Procura.

Ritiene questa Commissione che sia l'originario sia l'attuale testo dell'art. 21 N.O.I.F. non importino un automatismo tra la carica di amministratore della società fallita al momento del dissesto o nel biennio precedente e la sanzione della inibizione qui in esame, ma richiedano che il giudicante accerti, per irrogare la sanzione, che i deferiti si siano trovati non solo ad aver formalmente rivestito le predette cariche societarie, ma altresì in una situazione di potenziale effettiva incidenza sulla gestione societaria e dunque in una posizione fattuale tale da poter aver determinato o aver potuto impedire il dissesto.

In sostanza, con i precedenti richiamati, questa Corte ha ritenuto e qui conferma che:

- l'art. 21 N.O.I.F. non prevede alcun collegamento causale tra attività gestoria da parte dei dirigenti che, da ultimi in ordine di tempo hanno amministrato la società, e dissesto economico della medesima poi revocata dall'affiliazione, ai fini dell'irrogazione della sanzione inibitoria ivi prevista;

- d'altro canto, occorre quantomeno che sia stata raggiunta la prova che i soggetti deferiti a siffatto titolo abbiano svolto, in concreto, l'attività dirigenziale e che la carica sociale ricoperta non abbia avuto un contenuto meramente figurativo.

Questa interpretazione trova, infatti, pieno riscontro nella formulazione del comma 1 dell'art. 21 N.O.I.F., il quale stabilisce che siano qualificati “<<dirigenti>> delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata”, propriamente a sottolinearne il ruolo “comunque” attivo nell'attività gestionale, sia pure intesa in senso lato, ed è di questo ruolo che la Procura attrice, in simili fattispecie, deve dare prova, ai fini di validamente sostenere il deferimento e chiedere l'applicazione della sanzione regolamentare.

Osserva questa Corte che, nella fattispecie dedotta a giudizio d'appello, la prova della effettiva posizione dirigenziale nella Taranto Calcio S.r.l. da parte del signor Domenico Cataldo emerge quantomeno dai verbali delle plurime sedute del Consiglio di amministrazione cui il deferito ha preso parte, nonché dai moduli di censimento (carte 11, 31, 37, 38, 39, 58, 60). Non essendo stata, invece, raggiunta la prova anche di un'attività del deferito che abbia in qualche misura contribuito causalmente alla formazione del dissesto societario, la Corte – non ritenendola acquisibile dalla Curatela avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio indagini (iniziativa questa che la stessa Procura ha implicitamente considerata frustranea, perché diversamente opinando vi avrebbe proceduto autonomamente) – considera congrua l'irrogazione al deferito signor Domenico Cataldo dell'inibizione per anni cinque, senza peraltro dar corso alla proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. prevista per le infrazioni di particolare gravità dall'art. 14, comma 2, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, per l'effetto infligge la sanzione dell'inibizione per anni 5 a carico del Sig. Cataldo Domenico

6. RICORSO DELLA F.C. SAVELLI 2006 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO MERITO GARA SAVELLI/BELVEDERE DEL 10.06.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 163 del 15.06.2007)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la F.C. Savelli 2006 ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla stessa società contro l'esito della gara Play-Off, 2a fase di ritorno, disputata il 10.6.2007 contro il Belvedere Spinello e conclusa con il punteggio di parità per 2 a 2. La inammissibilità era stata motivata sulla base di un duplice rilievo: perché il gravame doveva essere inviato al Giudice Sportivo entro le 24 ore del giorno successivo allo svolgimento

della gara e perché non era stata data dimostrazione dell'invio alla controparte di copia dell'atto di impugnazione.

Ora la società ricorrente deduce che nel corso della gara in questione la compagine avversaria avrebbe proceduto ad operare sei sostituzioni in luogo delle cinque consentite dal regolamento e di avere avuto notizia di tale irregolarità solo tardivamente in base alla ricezione di una telefonata anonima. Di tale asserita circostanza, peraltro, non offre la benché minima prova, come del resto anche del fatto di aver spedito a mezzo raccomandata a/r copia dell'atto di impugnazione alla società avversaria.

La giustificazione formulata non appare in alcun modo dimostrata in punto di fatto e comunque si rivela dal punto di vista giuridico non persuasiva ed immeritevole di essere presa in considerazione, dal momento che la pretesa irregolarità nel numero delle sostituzioni avrebbe dovuto immediatamente e direttamente essere percepita nel corso della gara e come tale fatta contestualmente constatare al direttore di gara: con l'ovvia conseguenza, ove fosse stata disattesa, di un immediato reclamo al giudice sportivo.

La impugnata pronuncia di inammissibilità della Commissione Disciplinare appare, pertanto, del tutto esente da vizi, alla luce in particolare del disposto dell'art. 42, 3, secondo cui *“i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara... sono proposti alla Commissione Disciplinare od al giudice sportivo di secondo grado per il settore per l'attività giovanile e scolastica nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”* ed inoltre *“nelle gare di Play-Off e Play-Out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla gara”*. Sicché il ricorso in esame è da ritenere senz'altro infondato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla F.C. Savelli 2006 di Savelli (Crotone) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 22 Giugno 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete